

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Società

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11443/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep

Dott. FABRIZIO FORTE

- Presidente

Dott. VITTORIO RAGONESI

Consigliere - PU

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11443-2011 proposto da:

), in S.R.L. (c.f.

rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1 avvocato presso

che la

all'avvocato unitamente difende rappresenta

giusta procura a margine del

2014

ricorso;

ricorrente -

contro

domiciliato in ROMA, PIAZZA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE

D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l'accoglimento del ricorso.

Timento del ricorso.

Ers.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2001,

conveniva in giudizio la

chiedeva l'annullamento delle delibere assembleari, adottate in sede ordinaria e straordinaria in data 21 giugno 2001, con cui, a fronte di perdite d'esercizio, la società aveva azzerato e contestualmente ricostituito il capitale sociale, deducendone l'invalidità in quanto assunte con il solo voto favorevole dell'altro socio e senza computare, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, la quota a lui spettante, e ciò sulla base del presupposto, ritenuto erreneo, che egli fosse moroso nel versamento dei 7/10 del capitale sottoscritto e, quindi, avesse perduto il diritto di voto.

Il Tribunale di Catamia, che rigettava la domanda, riteneva - per quanto ancora interessa - che il osse stato legittimamente escluso dalla società perché moroso nel versamento dei residui decimi del capitale sociale, a norma del previgente art. 2466 (v. ora 2477) c.c.

il gravame del è stato accolto dalla Corte di appello di Catania, con sentenza 3 marzo 2011, che ha escluso che egli fosse privo del diritto di voto poiché, pur essendo "indiscusso" il suo inadempimento, la società non aveva provveduto alla sua costituzione in mora, non essendo ravvisabile un simile contenuto in due lettere

Ri

inviategli il 5 e 6 giugno 2001, ed ha quindi dichiarato illegittime le impugnate delibere.

Avverso questa sentenza ricorre la sulla base di due motivi, cui si oppone il


Motivi della decisione

Nel primo motivo la società ricorrente deduce la Violazione degli artt. 2477 (nel testo previgente), 1219 c.c. e 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per non avere considerato che l'esclusione del diritto di voto derivava dalla morosità del Rascunà che non discendeva dall'avere egli ricevato e meno uno specifico atto di costituzione in mora, ma dal fatto che non aveva eseguito il versamento dei decimi delle quote sottoscritte nel termine prescritto.

Il motivo è fondato

L'errore in cui è incorsa la corte di appello è di avere implicitamente ritenuto che, ai fini dell'esclusione del diritto di voto, non fosse sufficiente il mancato pagamento da parte del socio delle quote sottoscritte "nel termine prescritto", come previsto dall'art. 2477, comma 1, c.c., ma che fosse richiesto un apposito atto di costituzione in mora, non rinvenuto nel caso di specie.

Tuttavia una corretta lettura della norma impone di rilevare che non può esercitare il diritto di voto il socio che "non esegue il pagamento della quota nel termine any



prescritto", che è appunto il "socio in mora", previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c.) dall'intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall'esercizio del diritto di voto. Tale interpretazione, confortata da due pronunce di questa 1874/1995 (v. Cass. 909/1965), comporta l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo (concernente l'esistenza o meno della costituzione in mora); non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c. con rigetto della domanda del di annullamento delle delibere assembleari impugnate. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.O.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

rigetta la domanda di lo condanna alle

spese dei giudizi di merito, che liquida in complessivi €

1.000,00 per il primo grado e in € 2.100,00 per il secondo

E27

grado, e di cassazione, che liquida in € 2600,00, di cui € 2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 18 novembre 2014.

Il cons. rel.

Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n

15 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO